

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Emergenza epidemiologica da covid 19. Individuazione attività indifferibili da rendere in presenza da parte del personale dipendente ai sensi del DPCM 11 marzo 2020.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 122 DEL 12/03/2020

Cod. Profilo 134267

CITTÀ DI CATANZARO

IL SINDACO

Oggetto: Emergenza epidemiologica da covid 19. Individuazione attività indifferibili da rendere in presenza da parte del personale dipendente ai sensi del DPCM 11 marzo 2020.

Visti:
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successive variazioni ed integrazioni;
- la direttiva n°1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del citato D.L. n.6/2020, ed in particolare il punto 8) "Ulteriori misure di prevenzione ed informazione";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n°6;
- l'Ordinanza n. 3 del 8 marzo 2020 del Presidente della Regione Calabria recante urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 che all'art. 1 ha esteso all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020;
- gli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017 in materia di lavoro agile o smart working nelle pubbliche amministrazioni;
- la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 3 del 2017, recante "Linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";
- la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 con oggetto "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020" in cui, tra l'altro, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio dei poteri datoriali, sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;
- la Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1 del 04 marzo 2020 in cui si evidenzia l'importanza del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro;
- la delibera di G.C. n. 68 del 09/03/2020 con cui è stata autorizzata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del CM 31 gennaio 2020, l'attivazione del lavoro agile nel Comune di Catanzaro, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente;

CITTÀ DI CATANZARO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
Visto in particolare l'art. 1 del DPCM 11 marzo 2020 richiamato che così dispone:
Comma 6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e (ndr, che raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) *del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.*

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.):

> *[...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]*

Considerato che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

ORDINA

1) che, fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020, salvo proroga:

   a) le seguenti siano definite quali "attività indifferibili da rendere in presenza":
      - Attività della protezione civile;
      - Attività della polizia locale;
      - Attività dello stato civile;
      - Attività dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
      - Attività del protocollo comunale;
      - Attività urgenti dei servizi finanziari;
      - Attività del CED e di gestione e salvaguardia del sistema informatico;
      - Attività della segreteria comunale e del Gabinetto del Sindaco collegate all'emergenza sanitaria in corso;
      - Attività urgenti dei servizi sociali;
      - Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti e del servizio depurazione;
      - Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti, immobili o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;

- Attività urgenti del servizio notifica atti;
- Attività urgenti del servizio legale;
- Attività urgenti del Settore Attività Economiche per predisposizione ordinanze e rilascio autorizzazioni;
- Attività urgenti del Settore Personale per gli adempimenti relativi all'attivazione del lavoro agile e gestione del personale;
- Attività urgenti ed indifferibili relative a finanziamenti pubblici, per lavori, servizi e forniture;

b) Dette attività siano svolte con le modalità definite dai Dirigenti di Settore e con l'adozione da parte dei dipendenti degli ausili raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;

c) I Dirigenti individuino almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili sopra indicate, prevedendo per il restante personale la fruizione delle ferie e/o il lavoro in forma agile (o "smart working"), per i quali i singoli Dirigenti individueranno le attività da svolgere dandone comunicazione al Settore Personale per l'attivazione della misura secondo le modalità dallo stesso disciplinate, fermo restando il rientro in servizio in caso di necessità su disposizione dei rispettivi dirigenti;

d) I dipendenti in servizio continuino a timbrare le presenze con le consuete modalità; i debiti orari che si maturano in virtù del presente e dei precedenti provvedimenti saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell'emergenza sanitaria.

2) Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

3) Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione Calabria, alla Prefettura UTG.

4) Copia delle medesima è altresì trasmessa per competenza e osservanza a tutti i Dirigenti per i seguiti di competenza e la trasmissione al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

Il Sindaco
Sergio Abramo

IL CATANZARO